

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale UFFICIO VIII- Ambito territoriale per la provincia di Brindisi SERVIZIO PER L'EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA

Prot. MPIAOOUSPBR REG.UFF 720/C32a uscita

Brindisi 13 febbraio 2015

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi LORO SEDI

e,p.c.

Dott.ssa Elisabetta Quaranta Federazione Italiana Medici Pediatri Provincia di BRINDISI FRANCAVILLA F. elisabettaquaranta@libero.it

Al Sito Web dell'Ufficio BRINDISI

Oggetto: Certificazione sanitaria per attività motoria e sportiva in ambito scolastico.

Questo Ufficio, con l'intento di fare chiarezza sulla applicazione ed interpretazione della normativa riguardante la certificazione medica necessaria per la partecipazione alle attività motorie e sportive scolastiche, ha interessato la competente Federazione Italiana Medici Pediatri della provincia di Brindisi che, di comune accordo, informerà della presente tutti i Sig.ri Medici della ASL di Brindisi al fine di snellire tutte le fasi della importante e delicata "idoneità alla pratica sportiva non agonistica" con riferimento specifico a quella scolastica.

Si allegano alla presente le Linee guida del Ministero della Salute approvate e pubblicate su G.U. n.243 del 18-10-2014, l'All. H dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta ed il fac-simile di richiesta di certificazione che deve essere firmata e timbrata in originale dal Dirigente Scolastico con esplicitazione della attività svolta dallo/a studente e che la scuola deve indirizzare al Medico o Pediatra di libera scelta.

Per la scuola PRIMARIA si chiarisce:

- A mente del paragrafo d) dell'All.H dell'Accordo Collettivo Nazionale Pediatria (vigente dal 29/07/2009) "non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di Educazione Fisica". Includendo, quindi, anche il progetto **Sport di Classe**, inserito nel POF e realizzato in orario curriculare.
- A mente del paragrafo g) dell'All.H dell'Accordo Collettivo Nazionale Pediatria (vigente dal 29/07/2009) per tutte le attività "nella scuola elementare <u>non</u>

necessita certificazione la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, in quanto sono limitate alla fase di istituto ed hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo". Includendo, quindi, anche le attività di progetto, approvate dal Collegio Docenti e/o inserite nel POF.

Per la Scuola SECONDARIA di 1° e 2° grado, si chiarisce:

- A mente del paragrafo d) dell'All. H dell'Accordo Collettivo Nazionale Pediatria (vigente dal 29/07/2009) "non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di Educazione Fisica".
- Le *attività sportive non agonistiche* sono disciplinate dal Decreto 8 Agosto 2014 (G.U. n.243 del 18.10.2014) come attività che necessitano di una certificazione di idoneità; rientrano nell'oggetto in essere la attività parascolastica e la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, secondo i commi *a*) e *c*) punto 1 dell'All.1.
- Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario extracurriculare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati, caratterizzate da competizione tra atleti.
- Resta NON AGONISTICA la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per gli alunni selezionati dalla fase di Istituto alla fase Regionale. La partecipazione alla Fase Nazionale, invece, viene disciplinata come attività AGONISTICA.
- Per il rilascio del Certificato di idoneità alla pratica sportiva **non agonistica** sono abilitati i Medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero i medici specialisti di Medicina dello sport o della Federazione Medici Sportivi.
- Il certificato in questione, relativamente all'ambito scolastico, se richiesto dalla Scuola, come da Modulo fac-simile allegato, è rilasciato gratuitamente dal Medico di Medicina generale o Pediatra convenzionato.
- Non verranno rilasciate certificazioni qualora la richiesta non presenti firma e timbro in originale del Dirigente scolastico, generalità dell'alunno ed indicazione della attività sportiva svolta.
- Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data del rilascio. Deve essere accettato, se rientra nel periodo di validità, il possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, perché è da ritenersi valido anche per le attività sportive non agonistiche.
- Per quanto attiene agli esami clinici, accertamenti ed eventuali approfondimenti strumentali, sarà il medico certificatore a stabilire se rientrano o meno in convenzione (rif. Lea della Regione Puglia) o dovranno essere pagati dalla famiglia.
- La regione Puglia nell'ottica della semplificazione legislativa ha abolito il certificato di esonero dalle lezioni di educazione fisica, lettera r) L.R.n.28 del 27/11/2009.

Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, si allega la relativa documentazione e si porgono cordiali saluti.

f.to

IL DIRIGENTE (Dott. Vincenzo Melilli)